

Repubblica italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della

dott.ssa Chiara Colosimo, ha pronunciato la seguente

ex art. 53, legge 133/2008

sentenza

nella controversia di primo grado promossa

da

VILLON

ELSAYED

HASSAN

EZZAT

EISA

ZOWADA

SELIM

KOROMA

APOSTOL

RAGNO

NASSAR

MOHAMMAD

GATNAOUI

GOUHARY

DONIA

ASHRAF

ABDEL

CATANZARO

MAHMOOD

EL SENBAWY

con l'Avv. Catapano, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Milano, via

Cellini 5 n. 15

- ricorrenti -

contro

Romeo Gestioni s.pa.

Con l'avv. N. E l'avv. M. Del foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via S. Maria Beltrade n.1.

- Resistente-

Oggetto: pagamento somme:

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in

giudizio aventi al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Romeo Gestioni s.p.a., chiedendo al tribunale di:

- Accertare e dichiarare il diritto di vedersi computare la maggiorazione per il lavoro notturno svolto in via continuativa sugli istituti contrattuali previsti dall'art. 38 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi, nonché il pagamento dell'indennità mensa prevista dall'Accordo Provinciale 17 giugno 1974;

- Per l'effetto, condannare Romeo Gestioni spa al conseguente adeguamento delle retribuzioni alle previsioni di cui al CCNL di settore;

- Accertare e dichiarare il diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'applicazione delle previsioni in materia di maggiorazione per il lavoro notturno svolto in via

continuativa, nonché dell'indennità mensa prevista, in uno con l'adeguamento dell'accantonamento T.F.R. nella misura di seguito precisata:

- Villon differenze retributive per € 1.660,65 con incidenza sul T.F.R. per € 556,38
- Elsayed differenze retributive per € 2.080,87 con incidenza sul T.F.R. per € 485,26
- Hassan differenze retributive per € 1.827,80 con incidenza sul T.F.R. per € 356,48

- Ezzat differenze retributive per € 1.962,30 con incidenza sul T.F.R. per € 349,30

- Eisa differenze retributive per € 1.207,28 con incidenza sul T.F.R. per € 407,73

- Zowada differenze retributive per € 2.273,51 con incidenza sul T.F.R. per € 508,60

- Selim differenze retributive per € 2.076,51 con incidenza sul T.F.R. per € 541,70

- Koroma differenze retributive per € 2.031,31 con incidenza sul T.F.R. per € 482,44

- Apostol differenze retributive per € 2.378,18 con incidenza sul T.F.R. per € 560,67

- Ragno differenze retributive per € 2.552,09 con incidenza sul T.F.R. per € 512,79

- Nassar differenze retributive per € 2.151,37 con incidenza sul T.F.R. per € 378,,82

- Mohammad differenze retributive per € 2.017,58 con incidenza sul T.R.F. per € 521,91

- Gatnaoui differenze retributive per € 1.709,57 con incidenza sul T.F.R. per € 405,37

- Gouhray differenze retributive per € 1.223,01 con incidenza sul T.F.R. per € 259,99

- Donia differenze retributive per € 995,48 con incidenza sul T.F.R. per € 273,53

- Ashraf differenze retributive per € 2.231,26 con incidenza sul T.F.R. per € 527,49

- Abdel differenze retributive per € 1.853,67 con incidenza sul T.F.R. per € 439,21

- Catanzaro differenze retributive per € 1.964,31 con incidenza sul T.F.R. per € 430,98

- Mahmood differenze retributive per € 1.379,26 con incidenza sul T.F.R. per € 357,76

- El Sanbaw differenze retributive per € 1.475,63 con incidenza sul T.F.R.. per € 481,58

Per l'effetto, condannare ROMEO GESTIONI S.P.A. al pagamento delle suddette somme, nonché a provvedere all'adeguamento dell'accantonamento T.F.R. come sopra.

Il tutto con rivalutazione e interessi e , in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato anti statario.

Si è costituita ritualmente in giudizio Romeo Gestioni spa, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, quanto alle pretese correlate all'indennità di mensa.

Quando alla questione inerente al lavoro notturno, la società ha data atto di aver spontaneamente adempiuto provvedendo a versare quanto a titolo dovuto ai lavoratori (quanto al ricorrente Mohamed, nei limiti di gennaio 2017, non ritenendo sussistere il diritto alla

qualifica di lavoratore notturno per l'anno in corso), e ha chiesto pertanto di dichiarare *in parte*

qua

la

cessazione della materia del contendere.

Con vittoria delle spese di lite.

I ricorrenti, pacifico in giudizio, prestano da anni la propria attività lavorativa presso l'appalto dei servizi di pulizia A.T.M. spa – Linea MM 1 e depositi – in forza del passaggio dei rispettivi rapporti di lavoro, ex art. 4 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi, alle varie società aggiudicatarie dell'appalto.

Deducendo di essere sempre stati addetti al turno notturno, hanno chiesto, in primo luogo, di accertare il diritto di vedersi riconosciuta la maggiorazione contrattuale prevista dall'art. 38 CCNL Imprese di Pulizie Multiservizi per il lavoro notturno svolto in via continuativa, assumendo che la stessa non sarebbe mai stata corrisposta dalla convenuta.

In secondo luogo, dolendosi di aver ricevuto nella retribuzione globale di fatto, l'indennità mensa di cui all'accordo Provinciale di settore, hanno chiesto di accertare altresì il diritto al suddetto adeguamento.

Relativamente alla domanda di accertamento e condanna al pagamento dell'indennità per il lavoro notturno, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'odierna udienza, infatti, le parti hanno congiuntamente dato atto che *“sulla domanda relativa al lavoro notturno, avuto riguardo a tutti i ricorrenti, è cessata la materia del contendere”*

(cfr. verbale udienza).

In punto di corresponsione dell'indennità mensa, deve osservarsi quanto segue.

I ricorrenti invocano l'applicazione dell'Accordo Provinciale 17 giugno 1974.

Tuttavia, parte convenuta ha correttamente rilevato che l'art. 3 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi stabilisce che *“gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fin di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale”*, e che del rinnovo dell'accordo di cui si discute parte attrice non ha fornito prova alcuna.

Né può ritenersi che Romeo Gestioni spa si sia obbligata a corrispondere l'indennità di cui si discute in occasione del subentro nell'appalto in essere.

Con l'art. 7 dell'accordo sindacale 28 maggio 2015 – volto proprio a regolare il cambio di appalto e il subentro della convenuta – si è, infatti, stabilito che *“i trattamenti individuali ovvero collettivi di maggior favore rispetto alle condizioni di cui al precedente capo 4, eventualmente goduti sino a oggi dai lavoratori con le “società uscenti”, non saranno riconosciuti dalla “società subentrante”.* (docc. 2, fascicoli convenuta).

La pretesa dei lavoratori di vedersi corrisposta l'indennità di cui si discute è, pertanto, infondata.

La regolazione delle spese di lite deve tener conto del parziale rigetto del ricorso, ma altresì della soccombenza virtuale di Romeo Gestioni spa avuto riguardo al riconoscimento dei

lavoratori quali “lavoratori notturni”.

Per entrambe le parti, inoltre, deve essere altresì considerato il leale comportamento processuale.

Quando ai ricorrenti, consistito nella disponibilità a rinunciare alla domanda di pagamento dell’indennità mensa, in considerazione della presenza di un precedente negativo di questo Giudice. Quanto alla convenuta, consistito nello spontaneo riconoscimento del diritto e nel successivo adempimento avuto riguardo alla domanda inerente al notturno.

Si ritiene equo, quindi, procedere alla compensazione nella misura delle spese di lite tra le parti.

La società convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle restanti spese liquidate nella misura di cui al dispositivo , con distrazione a favore dell’Avv.to Catapano.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva es art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

dichiara la cessazione della materia del contendere relativa alla domanda do accertamento e

condanna al pagamento dell'indennità per il lavoro notturno.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti.

Condanna Romeo Gestioni spa alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dell'Avv.to Catapano.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 28 luglio 2017

Il giudice del Lavoro

Dott.ssa Chiara Colosimo.